

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA A FONDI INTERNAZIONALI DI SVILUPPO E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AL TRASPORTO COMBINATO SU FERROVIA, NONCHÉ PER LA STERILIZZAZIONE DELL'IVA SULLE OFFERTE A FINI UMANITARI (5522)**

**(A.C. 5522 – Sezione 1)**

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA

**ART. 4.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**4. 01.** Bornacin, Mazzarello.

**ART. 6.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Finanziamento del Comitato Ev-K2-CNR).*

1. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in Pakistan e relativi al « Giubileo del K2 », nel quadro del « partenariato internazionale » promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 010.** Arnoldi, Osvaldo Napoli.

## ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti numeri:

« 27-septies) le prestazioni di servizi effettuate in occasione di particolari eventi a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari, finalizzate alla raccolta pubblica di fondi a favore di associazioni riconosciute o di fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

27-octies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari ».

**10. 1.** Rosato.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate tramite addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

**10. 11.** Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari.

**10. 10.** Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: alle raccolte pubbliche di fondi a favore di iniziative benefiche.*

**10. 3.** Rosato.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

## ART. 10-bis.

*(Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci).*

1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso al vettori aerei pari a 50 euro per ogni trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.

2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed

esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.

3. Nel caso in cui il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.

4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.

5. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare la concessione del rimborso.

6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**10. 01.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile).*

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente »;

b) All'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 ».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di

cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**10. 02.** Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.

**10. 03.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti

di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**10. 04.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata

adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**10. 06.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.

**10. 05.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**10. 010.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

\* **10. 016.** Pasetto, Rosato.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al

lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».

\* **10. 017.** Giudice.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

**10. 011.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica, per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**10. 015.** Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Promozione dell'azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica).*

1. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.

**10. 07.** Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle se-

guenti: « fino alla data del 30 giugno 2006 ».

**10. 09.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.**

1. All'articolo 1, comma 212, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « o alla rete mobile UMTS » sono soppresse

**10. 020.** Governo.

**(A.C. 5522 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5522 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

**ART. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

**ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**ART. 3.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

**ART. 4.**

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

ART. 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi inter-

nazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

ART. 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

ART. 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

## ART. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5522 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE  
COMMISSIONI

*All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: « e delle finanze » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ».*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« ART. 10. – 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

**(A.C. 5522 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal

decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**4. 01.** Bornacin, Mazzarello.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Finanziamento del Comitato Ev-K2-CNR).*

1. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in Pakistan e relativi al « Giubileo del K2 », nel quadro del « partenariato internazionale » promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 010.** Arnoldi, Osvaldo Napoli.

## ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti numeri:

« 27-septies) le prestazioni di servizi effettuate in occasione di particolari eventi a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari, finalizzate alla raccolta pubblica di fondi a favore di associazioni riconosciute o di fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

27-octies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari ».

**10. 1.** Rosato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate tramite addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

**10. 11.** Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari.

**10. 10.** Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: alle raccolte pubbliche di fondi a favore di iniziative benefiche.*

**10. 3.** Rosato.

*Al comma 1, dopo le parole: in qualunque forma effettuati inserire le seguenti: a decorrere dal 26 dicembre 2004.*

**10. 25.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: a finanziare le attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale così come definite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

**10. 12.** Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando, Folena, Boato, Ruzzante, Reallacci, Panattoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci).*

1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità

stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.

2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.

3. Nel caso in cui il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.

4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.

5. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare la concessione del rimborso.

6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**10. 01.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile).*

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

« c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente »;

b) All'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 ».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**10. 02.** Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lu-setti, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.

**10. 03.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**10. 04.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**10. 06.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.

**10. 05.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**10. 010.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

\* **10. 016.** Pasetto, Rosato.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

\* **10. 017.** Giudice.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

**10. 011.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica, per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**10. 015.** Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Promozione dell'azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica).*

1. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.

**10. 07.** Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 30 giugno 2006 ».

**10. 09.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 212, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « o alla rete mobile UMTS » sono soppresse

**10. 020.** Governo.

(A.C. 5522 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha

attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni,

impegna il Governo

a promuovere, in ogni sede opportuna, una riforma della Banca mondiale basata sui seguenti indirizzi:

a) assegnare ai paesi poveri del mondo un peso decisionale relativamente maggiore rispetto a quello dei paesi ricchi;

b) coinvolgere nei processi decisionali le organizzazioni non governative e in particolare quelle che hanno origine nei paesi del Sud del mondo;

c) procedere verso la trasformazione della Banca mondiale da banca per crediti agevolati in agenzia di aiuto allo sviluppo a fondo perduto;

d) promuovere prioritariamente, attraverso l'IDA, quei progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto che tutelino e permettano un accesso equo ai beni comuni quali: acqua, istruzione, salute e promuovano la sovranità alimentare;

e) promuovere un commercio mondiale equo e solidale verso i produttori del Sud del mondo, sia per i prodotti agricoli e industriali che per le risorse minerarie;

f) abbandonare la politica degli aiuti in cambio di processi di privatizzazione, lasciando così ai popoli del Sud del mondo piena sovranità economica.

9/5522/1. (Nuova formulazione). Folena, Crucianelli, Spini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni;

impegna il Governo

ad adottare, entro novanta giorni, le più idonee iniziative normative volte ad un consistente abbattimento del debito dei paesi HIPC nei confronti dell'Italia.

9/5522/2. Crucianelli, Folena, Spini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni;

impegna il Governo

ad attivarsi al fine della convocazione di una conferenza internazionale tra paesi debitori e paesi creditori volta alla cancellazione del debito estero dei paesi HIPC.

9/5522/3. Spini, Folena, Crucianelli.

La Camera,

vista la situazione di congestione delle nostre strade,

vista la necessità di favorire nuove modalità di trasporto;

impegna il Governo

ad attivare rapidamente le risorse destinate al trasporto combinato marittimo.

9/5522/4. Raffaldini.

La Camera,

considerata anche la necessità di favorire e mantenere strutture di trasporto alternative alla gomma per le merci e le persone;

impegna il Governo

a garantire alle aziende che non rientrano nelle deleghe dell'articolo 8, decreto legislativo n. 422 del 1997, che abbiano beneficiato dell'accensione di mutui per le opere di ammodernamento e potenziamento,

la proroga della concessione almeno fino al completamento delle operazioni di collaudo degli interventi realizzati.

9/5522/5. Mazzarello, Bornacin.

La Camera,

al fine di sostenere lo sviluppo dell'uso del trasporto pubblico locale e regionale;

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti volti alla defiscalizzazione delle spese sostenute dagli utenti per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente.

9/5522/6. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri è stato firmato tra le parti il 18 novembre 2004;

per far fronte al costo del rinnovo non sono ancora state accantonate le risorse necessarie e in assenza di tale stanziamento si può ricreare una forte tensione tra i lavoratori e le imprese con gravi conseguenze per gli autoferrotranvieri che vedono vanificato il rinnovo contrattuale e per i cittadini utenti del servizio pubblico sui quali ricadranno i disagi derivanti dalle inevitabili iniziative di protesta dei lavoratori,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

9/5522/7. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

È sempre più crescente l'utilizzo di nuovi canali quale quello dell'invio di sms per la partecipazione di tanti cittadini alle raccolte fondi promosse dalle Onlus al fine

di finanziare le loro attività, quali programmi di ricerca attività assistenziali e di cooperazione allo sviluppo;

il Governo ha scelto la via legislativa per escludere dal campo di applicazione dell'Iva le donazioni effettuate in occasione dello tsunami che ha colpito a fine dicembre le popolazioni del sud est asiatico;

impegna il Governo

ad individuare modalità definitive per escludere dal campo di applicazione dell'Iva tutte le donazioni effettuate tramite gli addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

9/5522/8. Rosato, Panattoni, Maurandi, Realacci.

La Camera,

tenuto conto dell'importanza che il finanziamento della partecipazione italiana ai Fondi internazionali di Sviluppo può avere per la nostra politica estera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un coordinamento nella gestione tra il Ministero degli affari esteri e quello dell'economia.

9/5522/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Zacchera, Landi di Chiavenna, Baldi, Riccio, Rizzi.